



Ai Sigg. Clienti  
Loro Sedi

# Circolare Lavoro Febbraio 2019

GIUSEPPE BACCHIN

Dott. Commercialista e Revisore Legale

ROBERTO BERTON

Dott. Commercialista e Revisore Legale

FAUSTO TONDI

Dott. Commercialista e Revisore Legale

**LUCIA BORTOLI**

**CONSULENTE DEL LAVORO**

EMANUEL FOGALE

Avvocato

GIORGIO PICCOLOTTO

Avvocato

LORIS SIGNOR

Consulente

CRISTIANO MONTAGNER

Consulente

## Sommario

- Sostegno alla genitorialità
- Bonus giovani eccellenze
- Aumento sanzioni in materia di lavoro
- Nuove sanzioni dal 1° gennaio 2019 relative ai tempi di guida per le imprese dell'autotrasporto
- Nuove detrazioni d'imposta per i figli
- Rinvio scadenza autoliquidazione INAIL
- Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti
- Contributi ricevuti dalla cassa edile finalizzati ad erogare prestazioni assistenziali di natura sociale e sanitaria.
- Tabelle ACI 2019
- Certificazione Unica CU 2019

## STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

### SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594

P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](http://studiobacchinberton.it)

### SEDE DI CRESPANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113

P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](http://studiobacchinberton.it)

## SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Tra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2019 che interessano il mondo del lavoro ve ne sono alcune che riguardano i genitori lavoratori. Di seguito elenchiamo le principali.

### Congedo del padre

La norma proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata da 4 a 5 giorni. Si ricorda che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. Anche per il 2019 il padre può richiedere di astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno, arrivando così ad un totale di 6, a patto che quest'ultimo giorno, in accordo con la madre, sostituisca un giorno di congedo obbligatorio destinato alla stessa.

### Al lavoro fino alla data del parto

Alle lavoratrici può essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Sistema Sanitario Nazionale o un medico con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del figlio.

Questa possibilità rimane comunque un'alternativa alla regola generale che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e durante i 3 mesi dopo il parto oppure, a determinate condizioni, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi allo stesso. Così come resta vietato adibire al lavoro le donne in gravidanza durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.


### Smart working post maternità

La norma pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile (c.d. smart working), l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità avanzate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.



### **Bonus asilo nido**

Dal 28 gennaio sarà attivo sul sito Inps il servizio on line per richiedere il bonus asilo nido per il 2019, fino ad un importo massimo di 1.500 euro su base annua, che può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a 3 anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari. Per la presentazione della domanda occorre allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione. Per i bambini di età inferiore ai 3 anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione della domanda, occorre allegare l'attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti l'impossibilità del bambino di frequentare l'asilo nido per l'intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica.



---

#### **STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

##### **SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594  
P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](mailto:studiobacchinberton.it)

##### **SEDE DI CRESpano DEL GRAPPA**

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113  
P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](mailto:studiobacchinberton.it)

## **BONUS GIOVANI ECCELLENZE**

Informiamo i gentili clienti, che, la Legge di Bilancio per il 2019 ha introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumeranno con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:

- **di laurea magistrale**, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

- **di un dottorato di ricerca**, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Le modalità di fruizione dell'esonero saranno definite dall'Inps mediante circolare, per espressa previsione del comma 714.

L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto. L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti alla data della trasformazione.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Inoltre, non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale destinatario del bonus. In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, ma deve essere fruito nel rispetto delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti de minimis.


## **AUMENTO SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

La Legge di Bilancio 2019, ha disposto l'aumento degli importi relativi alle sanzioni per taluni comportamenti elusivi particolarmente ricorrenti in ambito lavoristico.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 2/2019, ha ricordato che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (esempio il mantenimento di un lavoratore "in nero" a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).

Le previgenti disposizioni dell'articolo 14, D.L. 145/2013, che già avevano previsto il raddoppio degli importi sanzionatori contenuti nell'articolo 18-bis, D.lgs. 66/2003, in materia di orario di lavoro, fatta eccezione "delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo"; si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione nel senso che gli importi sanzionatori indicati dalla Legge di Bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.

Riassumiamo nella tabella nella pagina seguente le diverse sanzioni.



---

### **STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

#### **SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594  
P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](http://studiobacchinberton.it)

#### **SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA**

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113  
P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](http://studiobacchinberton.it)



MAGGIORAZIONI E DECORRENZE	VIOLAZIONI
<b>AUMENTO DEL 20% DAL 1° GENNAIO 2019</b>	<b>Lavoro nero:</b> -da 1,800 a 10 800 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo; -tra 3,300 euro e 21,600 euro da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo; -da 7.200 euro a 43,200 euro oltre tale ultima soglia. In presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori le sanzioni subiscono un ulteriore aumento del 20%.
	<b>Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione:</b> (non si tratta più di ammenda, dopo la depenalizzazione, ad eccezione dell'utilizzazione dei minori in età non lavorativa ove è previsto anche l'arresto fino a 18 mesi) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa: 60 euro.
	<b>Esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione e selezione di personale:</b> somma compresa tra 900 e 4,500 euro o, se senza lucro, tra 300 e 1,500 euro.
	<b>Distacco transnazionale:</b> -tra 1.200 e 12.000 per chi circola si strada senza la documentazione richiesta; - da 600 a 3,600 euro per inadempienze relative alla conservazione della documentazione; -da 2,400 a 7,200 euro per inadempienze relative alla nomina dei referenti.
	<b>Orario di lavoro:</b> <b>-durata massima dell'orario di lavoro settimanale</b> (48 ore, intese come media, comprensive dello straordinario) e riposi settimanali (intesi come media in un periodo di 14 giorni): tra 120 e 900 euro, ma se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione sale a un importo compreso tra 480 e 1.800 euro o, se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro; <b>-ferie annuali:</b> tra 120 e 720 euro con maggiorazioni se la mancanza riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni (da 480 a 1.800 euro) o a più di 10 dipendenti o si è verificata in almeno 4 anni (da 960 a 5.400 euro, senza la possibilità dal pagamento in misura ridotta); <b>-mancato riposo giornaliero:</b> da 60 a 180 euro, ma da 360 a 1.200 euro se ci si riferisce a più di 5 lavoratori o, il tutto, si è verificato almeno 3 volte, o da 1.080 a 1.800 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta se ci si riferisce a più di 10 o sia avvenuto almeno 5 volte.
<b>AUMENTO DEL 10% DAL 1° GENNAIO 2019</b>	Violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D.Lgs. 81/2008, (testo unico in materia di sicurezza sul lavoro)
<b>AUMENTO DEL 20% DALLA DATA DEL DECRETO</b>	Altre disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, che saranno individuate dal Ministro del lavoro, con proprio decreto.
<b>Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.</b>	




## **NUOVE SANZIONI DAL 1° GENNAIO 2019 RELATIVE AI TEMPI DI GUIDA PER LE IMPRESE DELL'AUTOTRASPORTO**

Si informano i Signori clienti che il decreto ministeriale del 27 dicembre 2018 ha provveduto ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della Strada.

Ricordiamo che l'articolo 195, D.lgs. 285/1992, prevede che "la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo".

Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 9857/2018, ha trasmesso i relativi chiarimenti su come si è proceduto con l'aggiornamento.



---

### **STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

#### **SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594  
P.IVA 04161390267 • [lucia@studiobacchin.it](mailto:lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](http://studiobacchinberton.it)

#### **SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA**

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113  
P.IVA 04161390267 • [lucia@studiobacchin.it](mailto:lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](http://studiobacchinberton.it)

## **NUOVE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER I FIGLI**

Nel 2019 entrano in vigore novità per le detrazioni per i figli a carico:

L'articolo 12 del Tuir, disciplina le detrazioni d'imposta per i familiari (figli, coniuge non legalmente ed effettivamente separato, famiglie numerose, altri familiari) che spettano con riferimento ai soggetti fiscalmente a carico, ossia che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e sono quantificate in base al soggetto a carico (coniuge, figli o altri familiari), eventualmente al numero di figli o altri familiari a carico e all'ammontare del reddito posseduto.

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche all'articolo 12, comma 2, Tuir (in vigore dal 1° gennaio 2019): il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, ma solo per i figli di età non superiore a 24 anni, è innalzato a 4.000 euro. Per i figli di età pari o superiore a 25 anni resta fermo il limite di 2.840,51 euro. Non sono, invece, variate le altre disposizioni in materia di detrazioni.

<b>Limite di reddito per essere considerati figli fiscalmente a carico</b>		
<b>Età del figlio</b>	<b>Fino al 31/12/2018</b>	<b>Dal 01/01/2019</b>
<b>Fino a 24 anni</b>	<b>€ 2.840,51</b>	<b>€ 4.000,00</b>
<b>Oltre i 24 anni</b>		<b>€ 2.840,51</b>



## RINVIO TERMINI AUTOLIQUIDAZIONE

L'Inail, con la circolare n. 1/2019, ha reso noto il rinvio, al 16 maggio 2019, del termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione a seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019.

In particolare le nuove scadenze sono le seguenti:

- Il termine del **31 dicembre 2018** entro cui l'Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo, **è stato differito al 31 marzo 2019**;
- il termine del **16 febbraio 2019** entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, **è stato differito al 16 maggio 2019**;
- il termine del **16 febbraio 2019**, previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata (che sarà pari al 50% del premio risultante dalle operazioni di autoliquidazione) in caso di rateazione, **è stato differito al 16 maggio 2019. Le altre 2 rate dovranno essere versate al 16 agosto 2019 e al 18 novembre 2019, entrambe nella misura del 25% del premio dovuto**;
- il termine del **28 febbraio 2019** per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni, **è stato differito al 16 maggio 2019**.

Si fa presente che il differimento dei termini si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, vale a dire ai premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo.

Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall'Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione, continueranno a usufruire della riduzione prevista, che per l'anno in corso è pari al 15,24%.

**Si segnala che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, dal 1° gennaio 2019 non è più applicabile la riduzione prevista per il settore edile. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell'11,50%.**




**BACCHIN & ASSOCIATI**

La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità (Durc on line).

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.

Per fruire dell'agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via PEC, alla Sede Inail competente, l'apposito modello "autocertificazione per sconto settore edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in [www.inail.it](http://www.inail.it).



**STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

**SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594  
P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](http://studiobacchinberton.it)

**SEDE DI CRESpano DEL GRAPPA**

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113  
P.IVA 04161390267 • [Lucia@studiobacchin.it](mailto:Lucia@studiobacchin.it) • [studiobacchinberton.it](http://studiobacchinberton.it)

## SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI

**Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'annualità precedente (2018).**

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

### **1- Lavori particolarmente usuranti come:**

- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto.

### **2- Lavori notturni (articolo 1, D.lgs. 66/2003);**

### **3- Lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena come:**

- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- elettrodomestici;
- altri strumenti e apparecchi;
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.;
- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

### **4- Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.**

## **CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA CASSA EDILE FINALIZZATI AD EROGARE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI NATURA SOCIALE E SANITARIA**

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, il 21 gennaio 2019 in relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse edili in merito alla risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 24/2018, ha precisato che la citata risposta, riguardante l'assoggettamento fiscale dei contributi versati a Enti bilaterali e delle prestazioni da essi erogate, richiama esplicitamente quanto espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 55/1999, relativa alla contribuzione versata alle Casse edili e, pertanto, l'Agenzia non ha introdotto alcuna novità rispetto alla normativa espressamente prevista per le Casse edili, ma, al contrario, ne ha riaffermato la validità generale applicabile anche da parte di altre fattispecie di Enti bilaterali.

**Viene confermata, cioè, la totale assoggettabilità dei contributi, ricevuti dalla Cassa, finalizzati a erogare prestazioni assistenziali di natura sociale e sanitaria (se non versati ad un Fondo sanitario integrativo iscritto all'anagrafe nazionale).**

Rimane, pertanto, invariata la procedura che prevede che ciascuna Cassa edile/Edilcassa verifichi annualmente l'incidenza percentuale della spesa per prestazioni assistenziali erogate ai lavoratori e, dedotto il contributo a carico del lavoratore, comunichi il risultato alle imprese iscritte, affinché provvedano a incrementare di tale percentuale l'imponibile fiscale dei propri dipendenti operai.

Viene inoltre ricordato che:

- la circolare del Mef ha chiarito che le altre contribuzioni alla Cassa edile non sono assoggettabili o perché già soggette a ritenuta alla fonte (GNF) o perché non finalizzate a prestazioni a favore dei lavoratori (gestione Cassa, rimborsi malattia/infortunio alle imprese, quote di adesione contrattuale, gestione enti formazione e sicurezza, etc.);

- le prestazioni erogate dagli Enti bilaterali per premio natalità, asili nido e scuola materna non debbono essere assoggettate a ritenuta.

## **TABELLE ACI 2019**

Si informano i Signori clienti che, a partire dal 1° gennaio 2019, sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall'Acì, e da utilizzare per il calcolo dei fringe benefit applicati in azienda.

Il comunicato dell'Agenzia delle entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì e valide per il 2019 è stato pubblicato nella G.U. n. 295/2018, S.O. n. 57.

Le tabelle vengono utilizzate:

- per individuare il fringe benefit al lavoratore nell'ipotesi di uso promiscuo dell'auto aziendale;
- per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali. Per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli concessi in uso promiscuo al dipendente, il benefit è costituito da un importo pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata in base alle tabelle Acì, ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente è concesso l'uso del veicolo indipendentemente dal reale utilizzo.

**Tali tabelle, per comodità, sono scaricabili dal seguente link:  
Fringe benefit anno 2019 – tabelle Acì.**

---

### **STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

#### **SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594  
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

#### **SEDE DI CRESAPANO DEL GRAPPA**

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113  
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

## CERTIFICAZIONE UNICA CU 2019

Si comunica che il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10664, ha approvato la nuova Certificazione Unica (CU 2019) per i redditi percepiti nell'anno 2018.

Anche quest'anno il provvedimento è composto da:

- CU Ordinario;
- CU Semplificato;
- Istruzioni alla certificazione;
- Specifiche tecniche.

La CU 2019 dovrà essere inoltrata all'Agenzia delle entrate **entro il 7 marzo 2019**, mentre potrà essere consegnata al dipendente **entro il 31 marzo 2019**.

L'inoltro all'Agenzia delle entrate potrà avvenire **entro il 31 ottobre 2019** per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Le principali novità riguardano:

- il regime agevolativo a favore delle locazioni brevi (previsione di un nuovo quadro);
- la Sezione Premi detassati e welfare aziendale;
- la gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.

Come sempre a disposizione per ogni altra esigenza e informazione, è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Cordialmente,



Lucia Bortoli  
*Consulente del Lavoro*